

**CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
PROVINCIA DI NAPOLI**



Criteri di Programmazione

Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 59/2010

Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Anno 2011

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono espressione dell'iniziativa economica privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione e sono esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità di accesso e di corretto funzionamento del mercato, senza alcuna forma di contingentamento e di istanze minime tra gli esercizi, così come previsto dal Dlgs 59/2010.

2. In applicazione delle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, sono Individuati i presupposti e i criteri necessari a garantire la valorizzazione e lo sviluppo della rete comunale degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche e con le esigenze di un ordinato assetto del territorio urbano

ART.2 OBIETTIVI

1. Il presente atto fissa i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nonché per il trasferimento degli esercizi esistenti, nel rispetto dell'art. 64 del D.L.vo 26/03/2010 n° 59.

2. I suddetti criteri perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare :

- le migliori condizioni dei prezzi;

- la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;

b) l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:

- la qualità del lavoro;

- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;

c) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;

e) la tutela dei cittadini – consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;

f) la tutela della sicurezza stradale;

g) la tutela dei cittadini – consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

h) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;

i) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, con relativo servizio assistito, che comprende i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area all'aperto privata, pubblica o di uso pubblico, aperta al pubblico, a tal fine appositamente attrezzata e gestita;

b) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nelle associazioni e nei circoli privati, nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

- c) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata, al chiuso ed all'aperto, utilizzata per la funzionalità del servizio. Costituiscono superfici di Somministrazione l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale tra tali elementi. Non rientra nella definizione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, spogliatoi e servizi;
- d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore medesimo, ai familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore, nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o di studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari;
- e) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali e sulle superfici di cui alle lettere a) e c);
- f) per delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione; il soggetto cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 2209 c.c., che sostituisce, definitivamente, la figura del "preposto".

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti "CRITERI" il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

- **Zona: " A " - Vecchio Centro**, come delimitata dalla tavole 1, allegata al presente regolamento
- **Zona : " B " - restante parte del territorio comunale .**

ART.5 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1 Il rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Frattamaggiore non è sottoposta ad alcun contingentamento numerico;

2 L'avvio di nuove attività di somministrazione nell'ambito di tutto il territorio comunale ha come condizione preliminare l'acquisizione di requisiti di qualità che sono diversificati per zona. I requisiti di qualità si rendono necessari al fine di promuovere la migliore accessibilità ed adeguate condizioni di sostenibilità ambientale.

3 Il possesso di tali requisiti è pertanto obbligatorio nei seguenti casi:

- apertura di nuovo esercizio;
- trasferimento di sede in nuovi locali ubicati in altra zona;
- ampliamento della superficie di somministrazione comportante modifiche edilizie ai locali;
- ristrutturazione dei locali, intesa come modifica strutturale con diversa ripartizione interna dei locali e solo se rilevante sotto l'aspetto igienico-sanitario.

4 Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso, di sorvegliabilità e di sicurezza con particolare riferimento alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio.

ART. 6 – REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

1. I requisiti minimi obbligatori per l'apertura, il trasferimento di sede ed ampliamento strutturale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono:

A) abbattimento delle barriere architettoniche:

- fruibilità al servizio di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle persone diversamente abili e dotazione di almeno un servizio igienico con requisiti di accessibilità per i diversamente abili;

B) Presenza nell'area di pertinenza del locale di spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti , degli imballaggi, e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività;

C) Possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico – insonorizzazione locali:

– Legge 26/10/1995, n. 447 - DPCM 16/04/1999 n. 215 – Piano di zonizzazione acustica comunale (delibera consiliare n. 18 del 15.03.2000)

Restano esclusi da questo criterio gli esercizi situati in zone esclusivamente industriali ed artigianali.

D) locale climatizzato;

E) Destinazione d'uso: il locale dovrà avere la specifica destinazione d'uso a pubblico esercizio o essere già concessionato come tale conformemente altresì alla normativa edilizia-urbanistica (nel rispetto del R.E);

(Dovrà prodursi planimetria dei locali di cui dovrà essere certificata, tramite asseverazione di tecnico abilitato, la conformità ai precedenti autorizzativi. I precedenti autorizzativi dovranno essere tutti opportunamente elencati. (**)

F) Requisiti igienico-sanitari: gli esercizi devono essere dotati di idonea/e unità igienico/che che sia a servizio del pubblico sia al servizio degli addetti dell'impresa, nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente. La/e unità igienico/che a disposizione del pubblico devono essere facilmente individuabili con apposite indicazioni.

G) Sostenibilità ambientale: Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono possedere locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione dell'attività svolta che consentono approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento. Dovranno essere installati elettrodomestici di classe A e A+, luci di risparmio energetico, utilizzo di stoviglie di materiale non inquinante.

ART. 7 CRITERI QUALITATIVI DI ACCESSO – ZONA “ A “ – VECCHIO CENTRO “

1 Il centro di Frattamaggiore, per i rilevanti aspetti storico-artistici che contiene, è bisognevole di particolari attenzioni e cure intese non solo a salvaguardarne ed esaltarne le peculiarità culturali, ma anche a rilanciarne la funzione di centro commerciale naturale nel suo tradizionale compito di contesto aggregativo e nella coerente adozione di un modello organizzativo conciliante attività e servizi in un' ottica di sviluppo e promozione. A tal fine in questo particolare ambito gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere in possesso dei seguenti requisiti qualitativi:

7.1 CRITERI STRUTTURALI E RELATIVO PUNTEGGIO

B) presenza di aree attrezzate per bambini:

- fasciatoio
- angolo per allattamento
- area attrezzata per l'intrattenimento dei bambini

5 PUNTI

C) abbattimento delle barriere architettoniche:

- accessibilità alla totalità dei locali da parte dei soggetti diversamente abili 10 PUNTI

D) sala riservata ai fumatori conforme ai requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23.12.2003

10 PUNTI;

E) spazi utilizzati a guardaroba in locale separato adeguato al numero di utenti potenziali 10 PUNTI;

F) locale climatizzato 5 PUNTI

G) ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed utilizzo di materiale biodegradabile:

CLASSE " C " PUNTI 3; CLASSE " B " PUNTI 6; CLASSE " A " PUNTI 15

H) SMALTIMENTO RIFIUTI : Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica , degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti. Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere al servizio dei clienti fumatori.

I) INSONORIZZAZIONE;

Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo e delle immissioni sonore, per cui il locale, sede di attività di Somministrazione di alimenti e bevande, dovrà rispettare le normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico 15 PUNTI

Il requisito dovrà essere documentato da:

a) copia del collaudo dell'isolamento acustico degli elementi costruttivi della porzione di fabbricato in cui viene svolta l'attività, attestante il rispetto dei valori minimi di Legge per la destinazione d'uso dell'unità immobiliare. (**)

b) Una valutazione previsionale di impatto acustico che deve indicare il rispetto dei limiti associati alla classificazione acustica del territorio comunale in relazione all'esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste e del rumore antropico prodotto dagli avventori, Qualora siano individuati potenziali ricettori sia all'interno che all'esterno dell'edificio in cui è situato il pubblico esercizio occorrerà valutare anche il rispetto del limite differenziale di immissione. (**)

La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto all'albo.

PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE: 40 PUNTI

7.2 CRITERI GESTIONALI E PROFESSIONALI E RELATIVO PUNTEGGIO:

A) abbinamento con altre attività quali librerie, tabaccherie o altre attività di vendita con una progettazione innovativa; 15 PUNTI

B) abbinamento con altre attività quali salumerie, pasta fresca, pasticceria macellerie; 10 PUNTI

C) Servizi per bambini :

- mezze porzioni/menù/colazioni per bambini; 5 PUNTI

D) Servizio di somministrazione al tavolo senza maggiorazione del prezzo e/o coperto; 5 PUNTI

E) Accettazione mezzi di pagamento elettronico (bancomat, carta di credito) 5 PUNTI

F) Assunzione di almeno un dipendente con contratto; 5 PUNTI

CRITERI PROFESSIONALI

1. possesso del diploma di scuola alberghiera:

- ***Diploma di qualifica professionale di durata triennale:***

“Operatore settore cucina”; 10 PUNTI

“Operatore settore sala”; 15 PUNTI

- ***Diploma di maturità di durata quinquennale:***

“tecnico di servizi di ristorazione”;

2. frequenza di specifico corso di aggiornamento professionale (del tipo BARMAN-SOMMELIER-CUCINA TIPICA) nell'ultimo quinquennio:

- almeno 60 ore;
- da 60 a 90 ore
- oltre 90 ore

3 PUNTI

7 PUNTI

10 PUNTI

A) progetti presentati da:

☞ imprese giovanili, così come definite dalla Legge n. 95/95

5 PUNTI

☞ imprese a prevalente partecipazione femminile così come previsto dal D.L.gs 198/2006, art. 53 comma 1 lett. a)

5 PUNTI

B) esercizio privo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31 n. 773; (apparecchi e congegni per il gioco lecito, videogiochi)

10 PUNTI

C) locali che al loro interno forniscono gratuitamente ai clienti sistemi di connessione alla rete internet;

5 PUNTI

PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE PER I CRITERI GESTIONALI E PROFESSIONALI: 70 PUNTI

7.3 CRITERI QUALITATIVI DI ACCESSO – ZONA “B “ – restante parte del territorio CRITERI STRUTTURALI E RELATIVO PUNTEGGIO

B) presenza di aree attrezzate per bambini:

- fasciatoio
- angolo per allattamento
- area attrezzata per l'intrattenimento dei bambini

5 PUNTI

C) abbattimento delle barriere architettoniche:

- accessibilità alla totalità dei locali da parte dei soggetti diversamente abili 10 PUNTI

D) sala riservata ai fumatori conforme ai requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23.12.2003 10 PUNTI;

E) spazi utilizzati a guardaroba in locale separato adeguato al numero di utenti potenziali 10 PUNTI;

F) locale climatizzato 5 PUNTI

G) ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed utilizzo di materiale biodegradabile CLASSE “ C “ PUNTI 3; CLASSE “ B “ PUNTI 6; CLASSE “ A “ PUNTI 15

H) locali ubicati in zone che prevedano espansioni ed incrementi residenziali o direzionali o di servizio :

I) smaltimento rifiuti : Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica , degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti. Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere al servizio dei clienti fumatori.

L) parcheggi;

- Gli esercizi possono essere dotati di idonei spazi di parcheggio necessari alla sosta dei veicoli, nel raggio di 50 mt dall'ubicazione del locale. Lo spazio utilizzato può essere pubblico e/o privato. **15 PUNTI**

I) Insonorizzazione;

Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo e delle immissioni sonore, per cui il locale, sede di attività di Somministrazione di alimenti e bevande, dovrà rispettare le normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico 15 PUNTI

Il requisito dovrà essere documentato da:

a) copia del collaudo dell'isolamento acustico degli elementi costruttivi della porzione di fabbricato in cui viene svolta l'attività, attestante il rispetto dei valori minimi di Legge per la destinazione d'uso dell'unità immobiliare. (**)

b) Una valutazione previsionale di impatto acustico che deve indicare il rispetto dei limiti associati alla classificazione acustica del territorio comunale in relazione all'esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste e del rumore antropico prodotto dagli avventori, Qualora siano individuati potenziali ricettori sia all'interno che all'esterno dell'edificio in cui è situato il pubblico esercizio occorrerà valutare anche il rispetto del limite differenziale di immissione. (**)

La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto all'albo.

PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE: 35 PUNTI

7.4 CRITERI GESTIONALI E PROFESSIONALI E RELATIVO PUNTEGGIO:

A) abbinamento con altre attività quali librerie, tabaccherie o altre attività di vendita con una progettazione innovativa; 15 PUNTI

B) abbinamento con altre attività quali salumerie, pasta fresca, pasticceria macellerie; 10 PUNTI

C) Servizi per bambini :

- mezze porzioni/menù/colazioni per bambini; **5 PUNTI**

D) Servizio di somministrazione al tavolo senza maggiorazione del prezzo e/o coperto; 5 PUNTI

E) Accettazione mezzi di pagamento elettronico (bancomat, carta di credito) 5 PUNTI

F) Assunzione di almeno un dipendente con contratto; 15 PUNTI

7.5 CRITERI PROFESSIONALI

1. possesso del diploma di scuola alberghiera:

- ***Diploma di qualifica professionale di durata triennale:***

“Operatore settore cucina”; 10 PUNTI

“Operatore settore sala”; 15 PUNTI

- ***Diploma di maturità di durata quinquennale:***

“tecnico di servizi di ristorazione”;

2. frequenza di specifico corso di aggiornamento professionale (del tipo BARMAN-SOMMELIER-CUCINA TIPICA) nell'ultimo quinquennio:

- almeno 60 ore;

- da 60 a 90 ore

- oltre 90 ore

3 PUNTI

7 PUNTI

10 PUNTI

3. progetti presentati da:

⌘ imprese giovanili, così come definite dalla Legge n. 95/95

5 PUNTI

⌘ imprese a prevalente partecipazione femminile così come previsto dal D.Lgs 198/2006, art. 53 comma 1 lett. a) ; **5 PUNTI**

4. esercizio privo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31 n. 773; (apparecchi e congegni per il gioco lecito, videogiochi) 10 PUNTI

5. locali che al loro interno forniscono gratuitamente ai clienti sistemi di connessione alla rete internet; 5 PUNTI

PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE PER I CRITERI GESTIONALI E PROFESSIONALI: 60 PUNTI

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora non mantenga i requisiti obbligatori previsti, incorrerà nella sanzione della revoca dell'autorizzazione, previa diffida a ripristinare i requisiti mancanti nel termine massimo di 90 giorni.

2. I criteri dovranno essere certificati/asseverati con dichiarazione di un tecnico abilitato.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al raggiungimento dei punteggi minimi di cui al presente articolo.

4. I requisiti non obbligatori dichiarati dal titolare dell'autorizzazione, devono permanere per tutto il periodo di validità del presente regolamento.

5. Qualora si ravvisi la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di cui al presente articolo dichiarati dal titolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita autocertificazione nella quale si dimostri il raggiungimento del punteggio minimo dei criteri qualitativi di accesso.

6. Il titolare dell'autorizzazione, qualora non mantenga i criteri qualitativi di accesso dichiarati al momento del rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, è soggetto alla sanzione della revoca dell'autorizzazione, previa diffida a ripristinare i criteri mancanti nel periodo massimo di 90 giorni.

7. In caso di società, i requisiti gestionali e professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal delegato alla somministrazione.

8. I titolari di esercizi di vicinato del settore non alimentare in forma esclusiva di cui al D. Lgs. 114/98, che intendono integrare con la somministrazione la medesima attività commerciale, ispirandosi alle emergenti tendenze del "punto di acquisto" che diventa "punto di permanenza" possono richiedere il rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. In tali casi l'attività di vendita resta quella principale mentre la somministrazione si propone unicamente come servizio aggiuntivo e pertanto secondario, nel rispetto comunque della normativa edilizia, igienico-sanitaria e della sorvegliabilità nonché dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D. Lgs. N. 59/2010. La superficie dedicata alla somministrazione **non potrà comunque superare i 25 mq.**

L'attività di somministrazione non potrà essere trasferita in altra sede se non congiuntamente all'attività commerciale.

Trattandosi tra l'altro di attività di servizio rivolta peculiarmente ai clienti dell'attività principale, non è consentita la pubblicizzazione della stessa in qualsiasi forma, compresa altresì l'installazione di insegna specifica.

() Qualora trattasi di documentazione già in possesso di questa Amministrazione dovranno essere specificati unicamente gli estremi dei relativi atti e/o pratiche di riferimento.**

TITOLO III – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART.8 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito al titolare dell'omonima impresa individuale o l'amministratore della società o il responsabile dell'attività di somministrazione, appositamente delegato dalla Società in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010 e dalle altre normative vigenti in materia:

a. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

b. aver esercitato in proprio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti professionali indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle risoluzioni emanate al riguardo:

a. essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;

b. essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. 4/8/88, n. 375 presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;

c. aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio;

d. aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di vendita di alimentari presso una Camera di Commercio.

3. E' fatta salva la validità del requisito professionale acquisito dai soggetti già iscritti nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 1 della L. 426/71 e s.m.i.

4. Sono cause ostative all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico quelle citate all'art. 71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, nonché all'art. 10 della L. 31/5/65 n. 575.

5. Con riferimento ai locali ove è condotta la somministrazione, il titolare deve dichiarare e/o comprovare:

a. di poter esercitare tale attività nel rispetto delle norme vigenti;

b. che i locali, sotto il profilo urbanistico-edilizio, sono legittimamente realizzati ed hanno destinazione d'uso compatibile o sono legittimabili con procedimento in corso;

c. di essere dotato delle necessarie autorizzazioni nel caso in cui i locali siano compresi in edifici e/o aree oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

d. il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Frattamaggiore, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 204 del 21 dicembre 2001;

e. il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione

incendi, ove dovuto;

f. che i locali e le aree all'aperto rispettano i criteri di sorvegliabilità dettati dal Decreto del Ministro degli Interni 564/92 e s.m.i. .

6. E' fatto obbligo agli esercenti di salvaguardare il continuativo funzionamento dei servizi igienici presenti nel locale, garantendone altresì la libera fruibilità al pubblico.

7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove non suscettibili di autocertificazione, sono comprovati mediante produzione della relativa documentazione, secondo quanto riportato nella modulistica di riferimento.

TITOLO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 9- TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita: Esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande. Detti esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatto salvo il disposto del comma 2 dell'art. 5 L. 287/91.

2. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa in materia. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la **dicitura “Esercizio pubblico di somministrazione di Alimenti e Bevande”**

3. Senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere esercitata senza la specifica Autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Settore del Comune di Frattamaggiore.

2. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 Legge 241/90, nei seguenti casi:

- a) subingresso in proprietà o in gestione;
- b) trasferimento di sede ;
- c) modifiche strutturali, ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione;
- d) attività non soggette a programmazione;

3. È subordinata alla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 49 della L. 122/2010, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

4. La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande si riferisce esclusivamente alla attività condotta nella specificata unità locale è subordinata al permanere dei requisiti di legge ed alle prescrizioni del presente Regolamento.

5. L'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizionato dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento, nonché alla verifica del raggiungimento della soglia minima di punteggio stabilita per la zona di insediamento dell'attività, di cui all'allegato C2), ed in

base ai criteri di qualità di cui all'allegato C1. Dette condizioni sono autocertificate dal titolare dell'esercizio e comunicate all'atto della Segnalazione Certificata di inizio attività secondo la disciplina prevista dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

6. Il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, nell'ambito della medesima zona ovvero nell'ambito di diverse zone, è soggetto al medesimo procedimento di una nuova apertura.

7. I titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al presente articolo, hanno durata indeterminata e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti previsti ed autocertificati.

8. La modifica afferente alla sola titolarità (sub ingresso e voltura), è soggetta a semplice comunicazione, secondo la disciplina prevista dalla L. 241/90

ART. 11 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Le attività di somministrazione non configuranti pubblici esercizi non sono soggette al rispetto delle norme di cui **all'articolo 6 e 7** del presente regolamento. Tali attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle effettuate:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, librerie, gallerie d'arte, internet point, ludoteche. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il 75% della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle strutture di media e grande distribuzione, all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime o nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico o direttamente sui mezzi di trasporto pubblico;

c) nelle mense aziendali e nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli privati, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235;

d) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

e) al domicilio del consumatore;

g) con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

h) nei parchi pubblici, giardini pubblici, negli alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi turistico-ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.

i) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

-l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;

- l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;

-l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;

l) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 14 del 2003 e precisamente:

□□-□somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;

m) nelle mense e nei bar aziendali, nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico quali i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui al D.P.R. n. 235 del 2001;

Per tutti i casi sopraindicati le attività di somministrazione devono avere collegamento funzionale e logistico con le attività prevalenti e non possono essere trasferite in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

n) nelle attività svolte in forma temporanea, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;

o) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:

□□□per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;

□□□per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

2. Le attività di cui al presente comma sono soggette a Segnalazione Certificata di inizio di attività, da formalizzare al competente Ufficio e possono essere iniziate dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione, completa della documentazione prevista.

3. Le attività di somministrazione all'interno delle strutture di cui ai commi a, b e c avranno accesso dall'ingresso di dette strutture e dovranno osservare gli orari di apertura delle stesse.

ART. 12 - PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata, a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposita modulistica (ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90), nel rispetto dei criteri di programmazione previsti dal presente Regolamento.

2. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione d'alimenti e bevande si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati. In ogni momento il Comune può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

3. Non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in locali in cui già insista (ancorché sospesa) alcuna delle autorizzazioni, se non a seguito della produzione di idoneo titolo comprovante la disponibilità dei locali medesimi.

4. Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro i termini fissati dalla normativa vigente, purché la domanda sia formalmente regolare e completa della documentazione.

5. Trascorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, senza che il Comune comunichi l'avvio del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, la domanda s'intende accolta.

ART. 13 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in

possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31 n. 773.

2. In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 59/2010, entro il termine di sei mesi dalla morte del titolare.

3. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa dal momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

4. Qualora il precedente titolare abbia ottenuto l'autorizzazione sulla base del presente regolamento, il subentrante deve dichiarare il permanere dei requisiti obbligatori e dei criteri qualitativi presupposto per il rilascio dell'autorizzazione del dante causa.

5. Qualora si ravvisi la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, dichiarati dal titolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita autocertificazione nella quale si dimostri il raggiungimento del punteggio minimo dei criteri qualitativi di accesso.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede è soggetto alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90; è inoltre soggetto al rispetto dei requisiti previsti **dall'art. 71 del d.lgs n. 59/2010.**

2. Il titolare dell'attività, oltre ai requisiti suddetti, deve dichiarare, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune, il possesso dei seguenti requisiti:

a) i requisiti minimi obbligatori di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

b) i criteri qualitativi di accesso di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

3. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità dell'esercizio anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.

ART. 15 - MODIFICHE STRUTTURALI – AMPLIAMENTO E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1. La realizzazione di modifiche strutturali, ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione, è soggetta alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 ed è, inoltre, soggetta al rispetto dei requisiti previsti dall'art. **dall'art. 71 del d.lgs n. 59/2010.**

2. Il titolare dell'attività autorizzata ai sensi del presente regolamento, oltre ai requisiti suddetti, deve dichiarare nella S.C.I.A., utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, il mantenimento dei seguenti requisiti:

a) i requisiti minimi obbligatori di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

b) i criteri qualitativi di accesso di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

3. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità dell'esercizio anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.

ART. 16 - NOMINA DEL DELEGATO E DEL RAPPRESENTANTE

1. Il delegato e il rappresentante dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, devono possedere gli stessi requisiti morali e professionali previsti per il titolare dell'autorizzazione.

2. Il delegato può essere nominato esclusivamente in caso di gestione da parte di una società; nel caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti dallo stesso imprenditore.

3. Il rappresentante ex art. 8 e 93 TULPS può essere nominato anche in caso di ditta individuale.
4. La nomina del delegato e del rappresentante deve avvenire con documento scritto tra le parti con relativa accettazione dell'incarico e deve essere presentata al Comune unitamente alla dichiarazione/attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e degli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31 n. 773.
5. L'eventuale sostituzione del delegato o del rappresentante, deve essere comunicata contestualmente alla nomina del nuovo delegato o rappresentante con le modalità di cui al precedente punto.
6. Il delegato alla somministrazione, o il rappresentante, dovranno garantire la presenza durante gli orari di apertura dell'esercizio.

ART. 17 – MODIFICHE SOCIETARIE

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, sono soggetti a comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute.
2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali e degli altri requisiti previsti nel presente regolamento.

ART. 18 – ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non subordinate ai criteri di programmazione, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.

ART. 19 – ATTIVITA' TEMPORANEE

1. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è soggetta ad autorizzazione amministrativa ma non è soggetta ai criteri di programmazione di cui al presente atto.
2. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
3. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali ed al rispetto delle norme in materia.
4. Qualora le manifestazioni avvengano nell'ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non è richiesto il possesso del requisito professionale.
5. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture, di norma, prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione amministrativa fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. E' consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, per un periodo non inferiore a 60 gg. e non superiore a centottanta giorni per ciascun anno solare.
2. Tali autorizzazioni vengono rilasciate, ogni anno, esclusivamente nell'ambito delle iniziative estive organizzate nelle strutture pubbliche o private in collaborazione con l'Amministrazione e/o le Circoscrizioni.
3. Eventuali modifiche alle modalità di rilascio delle suddette autorizzazioni, potranno essere apportate con apposito atto del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria.
4. Alla scadenza, l'autorizzazione decade e va riconsegnata all'Amministrazione.

ART. 21 - CASI PARTICOLARI DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, il Comune, mediante l'adozione di apposita ordinanza sindacale, può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può, altresì, graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
3. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

ART. 22 - SANZIONI - DECADENZA, SOSPENSIONE e REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Gli istituti della decadenza, sospensione, revoca delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall'art. 64 del d.lgs n.59/2010.
2. Il titolare dell'autorizzazione, qualora non mantenga i requisiti obbligatori e i criteri qualitativi di accesso dichiarati al momento del rilascio dell'autorizzazione/presentazione della SCIA, incorrerà nella sanzione della revoca dell'autorizzazione, previa diffida a ripristinare i requisiti/criteri mancanti nel periodo massimo di 90 giorni.
3. Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applica la sanzione di cui all'art. 9 del TULPS approvato con R.D. 18.6.31, n. 773.

TITOLO V- DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART.23 – ORARIO DI CHIUSURA : VINCOLI E FACOLTA'

1. Al fine di assicurare il corretto sviluppo del sistema commerciale cittadino, in linea con le esigenze dei consumatori e degli esercenti, nel rispetto delle vigenti norme di tutela dall'inquinamento acustico, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura all'interno dei propri esercizi, nell'arco temporale che va di norma dalle ore 06,00 alla 02,00 del giorno successivo. Per quanto attiene alle attività di somministrazione effettuate all'aperto e/o su area pubblica, queste cessano alle ore 24,00; inoltre nella

notte tra il venerdì ed il sabato, la notte tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, sono protratti per un'ulteriore ora, fino alle ore 03,00.

2. L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori, di far completare la consumazione entro i quindici minuti successivi all'orario di chiusura prescelto e devono procedere allo sgombero dei locali.

3. Limitatamente agli esercizi della ristorazione, pizzeria, pub e simili, e al solo fine di consentire l'agevole e sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare le relative operazioni entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura prescelto, fermo restando l'obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni/pasti, dopo l'ora di chiusura stabilita.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

5. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago.

6. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede; tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione e/o dalla presentazione della s.c.i.a.

7. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

8. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

9. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, **il Sindaco, può modificare l'orario scelto dall'esercente.**

10. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria, fermo restando il rispetto per eventuali limiti orari più restrittivi stabiliti, anche con altri provvedimenti, per le attività accessorie, quali, ad esempio le attività di intrattenimento musicale.

11. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

12. L'orario scelto dall'esercente e comunicato al Comune, diviene obbligatorio e vincolante per l'accesso ai locali da parte dei clienti.

13. Il Sindaco, in relazione a specifiche condizioni o necessità, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di rappresentanza degli esercenti e degli artigiani, può disporre con propria ordinanza ampliamenti e/o riduzione degli orari di apertura e chiusura, ferme le esclusive prerogative accordategli dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

14. Gli esercenti sono tenuti ad esporre ben in vista all'ingresso del negozio il cartello recante l'orario di apertura e chiusura e la giornata di chiusura.

ART.24 - DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI E OCCASIONI

1. L'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione è protratto fino alle ore 5.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

- a) dall'1 gennaio al 6 gennaio compreso;
 - b) nel giorno 31 ottobre, festa di Halloween;
 - c) nell'ultimo giorno di Carnevale;
2. Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza.
 3. Oltre ai casi sopracitati, in caso di particolari occasioni o ricorrenze o pubblico interesse, il Sindaco può autorizzare deroghe generali agli orari previsti dal presente Regolamento.
 4. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

ART.25 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

ART.26- SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
2. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.
3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede; tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.
6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, può modificare l'orario scelto dall'esercente.
7. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria, fermo restando il rispetto per eventuali limiti orari più restrittivi stabiliti, anche con altri provvedimenti, per le attività accessorie, quali, ad esempio le attività di intrattenimento musicale.
8. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

ART.27 - DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura

intermedia giornaliera dell'esercizio, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuativa.

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio, stabilito con Ordinanza Sindacale.

ART.28 - SOSPENSIONE ATTIVITA'

1. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di qualsiasi durata, il titolare dovrà darne preventiva notizia al comune e qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a trenta giorni, almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, salvo il caso in cui la sospensione avvenga per cause imprevedibili o di forza maggiore, per le quali la comunicazione potrà essere data immediatamente dopo l'evento.

2. La sospensione dell'attività deve essere comunicata al pubblico tramite avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

TITOLO VI – ATTIVITA' ACCESSORIE : LIMITI E VINCOLI – PUBBLICITA' DEI PREZZI

ART. 29 – ESERCIZIO ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di trattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei **piccoli intrattenimenti musicali** sono di seguito riportati:

a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, c.d) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;

b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo;

c) in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone ove la clientela acceda per la consumazione;

d) non possono essere apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, non dovranno essere installate, in occasione di tali intrattenimenti, apposite pedane e/o scenografie, e realizzati camerini per eventuali artisti, non dovranno essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma secondo la legge 46/90;

e) non devono esserci né pagamento di biglietto d'ingresso né aumento nei costi delle consumazioni;

f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, ma svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione;

g) dovranno evitarsi affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

- h) dovranno essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
- i) la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14,00 alle 16,00 e cessare alle ore 24,00;
- j) è vietata la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti in genere attraverso la stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
- k) I locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono far redigere da tecnico competente in acustica la documentazione di impatto acustico e la certificazione degli impianti elettroacustici di diffusione sonora ai sensi del DPCM 215/99. I due documenti devono essere tenuti nel locale a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Eventuali modifiche del presente articolo, potranno essere apportate con apposito atto del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria.

ART.30 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'esercente ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi per i prodotti destinati alla somministrazione con le seguenti modalità:
- a) mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- b) mediante esposizione della tabella all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente e con divieto di affissione sui muri esterni del fabbricato.
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto e quant'altro non sia compreso e pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente comprensibile al pubblico.
4. E' inoltre obbligatorio indicare, in maniera facilmente visibile, nel listino prezzi la presenza di prodotti surgelati e/o congelati.

TITOLO VI I - TUTELA DELLA QUIETE DEI CITTADINI E DELLA VIVIBILITÀ DELLE AREE URBANE

ART. 31 - TUTELA DELLA QUIETE DEI CITTADINI E DELLA VIVIBILITÀ DELLE AREE URBANE

1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto del presente regolamento devono sempre svolgersi, negli spazi al chiuso e all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al d.P.C.M 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora:
- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. A partire dalle ore 23, ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività, sia derivante dall'utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore di piatti, urla, canti, ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone.
3. La mescita delle bevande sia all'interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia, salvo che il titolare

organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti, dandone comunicazione al Comune.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell'ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica.

5. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono inoltre tenuti, sotto la loro responsabilità, a:

- provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine;
- garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali;
- assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

ART. 32 - TRATTENIMENTI MUSICALI AL CHIUSO

1. La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un disc jockey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni, di cui agli artt. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n. 773.

2. L'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si intendano **organizzare trattenimenti musicali dal vivo**, anche se a carattere occasionale.

3. I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:

- non sia stata preliminarmente presentata al Comune, documentazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
- non siano state adempiute le prescrizioni dettate dall'ARPAC o da altro Ente od Organo competente in materia, per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

4. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPAC, il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso.

5. Gli orari e la frequenza dei trattenimenti di cui al presente articolo sono stabiliti con la singola autorizzazione, da rilasciare a sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S 18.6.1931 n. 773, avuto riguardo alle esigenze e situazioni specifiche.

6. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, **senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno**. A tale scopo, è vietato, durante l'effettuazione dei trattenimenti, tenere aperte porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno.

7. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro tipo.

ART.33 - TRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO

1. L'effettuazione di concertini musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita, previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 10 alle 24, con obbligo di ridurre il volume a partire dalle ore 23; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività.

2.. Tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di un giorno la settimana, che dovrà essere lo stesso, per tutti i locali ubicati in una medesima via o piazza, o nelle vie e piazze immediatamente adiacenti.

3. Il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può modificare il giorno proposto dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area urbana che intendano organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi.

4. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.).

5. Su richiesta dell'esercente, il Comune può concedere deroga ai limiti di rumorosità, sulla base della specifica normativa, e fissando comunque un livello massimo di decibel.

6. Salvo specifica autorizzazione, non è normalmente consentito diffondere musica di sottofondo nelle aree esterne all'aperto, poste in prossimità di abitazioni private.

TITOLO VIII – DISCIPLINA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 34 – CRITERI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ai titolari di pubblici esercizi, i cui locali prospettino su uno spazio pubblico o di uso pubblico occupabile, può essere rilasciata la concessione di una porzione limitata di detto suolo per la collocazione di installazioni di arredo, con le modalità descritte dal presente regolamento.

2. Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto di concessione, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari.

3. La concessione potrà essere revocata, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, in qualsiasi momento dalla Amministrazione Comunale, per giustificato motivo, senza che detta revoca possa determinare pretesa alcuna da parte del concessionario.

5. La concessione di suolo dovrà essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturarne il carattere principale di strada, di slargo o di piazza.

6. Le occupazioni di suolo e le installazioni di arredo dovranno in particolare conformarsi ai seguenti criteri:

a) l'occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e s.m.i. (Codice della Strada), secondo cui «comma 3. Nei centri abitati [...] l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino al massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera

una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno di triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria».

. In tali zone, se sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, peculiari condizioni di viabilità e se per le dimensioni del marciapiede non è possibile il rispetto puntuale di quanto disposto nella prima parte del richiamato comma 3, l'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantito uno spazio libero dal margine del marciapiede non inferiore alla somma dell'ingombro trasversale necessario per la Circolazione contemporanea di un pedone e di una persona con limitata o impedita capacità motoria, considerata la misura standard degli ausili meccanici di deambulazione e tenuto sempre conto delle esigenze generali di sicurezza.

b) Nell'occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta in aderenza ai fabbricati ove sono collocati i pubblici esercizi cui è riferita l'occupazione di suolo. Ove le dimensioni fisiche del marciapiedi lo consentono, fermo restando il rispetto delle condizioni generali definite alla lettera a) del presente paragrafo, è possibile porre l'occupazione non in aderenza al fabbricato.

c) Nelle aree pedonali, non applicandosi il disposto dell'art. 20 del codice della strada, le occupazioni di suolo pubblico non devono limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

d) La Giunta Comunale si riserva di identificare, con propria deliberazione, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi e **la zona di rilevanza storico-ambientale**;

e) Quando l'installazione di arredo è in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza al paramento degli stessi, ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni.

f) Le installazioni di arredo non devono interferire, occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica.

g) Le installazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui Marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione, ecc.), né comportarne un limitato funzionamento, né ridurre l'accesso e la manutenzione.

h) L'estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse installazioni di arredo, di norma, non deve essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza ; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, viceversa, in caso di presenza di accessi e/o affacci, che risulterebbero oscurati o coperti dagli arredi costituenti l'occupazione, la distanza del fronte lineare da questi non può essere inferiore a mt. 1,00 dal varco in muratura. In ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi.

ART. 35 – OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Gli esercenti che svolgono attività in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento

unitario interessante l'intera via , e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica (grafici di progetto, relazione illustrativa e fotorendering) che espliciti le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, la loro collocazione, le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

ART. 36 – NORME DI REALIZZAZIONE PER LE OCCUPAZIONI CON ELEMENTO DI ARREDO

1. L'occupazione di suolo, sia pubblico che privato gravato da servitù di uso pubblico, deve rispondere alle seguenti indicazioni di carattere generale:

- a) Le coperture presenti, pur nella diversa tipologia, devono risultare coordinate nei colori ed omogenee per altezza. Esse non possono superare in altezza i mt. 3.50.
- b) Le delimitazioni laterali devono essere limitate ad una altezza dal suolo di 1,5 mt., al solo fine di protezione dal vento e dai rumori dell'avventore nella posizione seduta, non è ammessa l'apposizione di tendaggi o altre chiusure laterali, ancorché trasparenti o di plastica.
- c) Le strutture di delimitazione dovranno essere realizzate con elementi lignei mordenzati o attintati in colori scuri, oppure con profilati in ferro attintati in colori scuri, e le parti di tamponamento dovranno essere eseguiti con materiali trasparenti non riflettenti, o con grillage montati su fioriere contenenti essenze arbustive.
- d) La colorazione delle coperture deve essere in tinta unita ed uniforme, preferibilmente nel colore chiaro della fibra naturale del cotone o della canapa. Esso comunque dovrà essere compatibile con l'assetto cromatico della intera facciata di riferimento o dell'intorno nel caso di piazze e assi storici; in zone non oggetto di particolari tutele è consentito anche l'accostamento di più colori, fermo restando il criterio della compatibilità con l'assetto cromatico generale circostante, sia esso edificato o meno.
- e) Sulle coperture e sulle strutture di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie, scritte con il nome dell'esercizio ed un piccolo logo caratterizzante lo stesso; le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere usati devono essere uniformati ad un criterio di massima semplicità e di dimensioni contenute. Le iscrizioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione e, per esse, può essere dovuto il canone pubblicitario in ragione della estensione complessiva delle indicazioni pubblicitarie.

ART. 37 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA INSTALLAZIONE DI ARREDI

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una installazione di arredo, deve ottenere preventiva concessione. A tal fine deve presentare all'Ufficio competente formale istanza in bollo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica, ovvero la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante;
- b) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- c) la indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
- d) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale viene richiesta la concessione, le finalità a fondamento della stessa;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

f) La documentazione tecnica necessaria ad identificare l'occupazione di suolo ed il progetto della installazione degli arredi, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato.

3. La documentazione tecnica deve recare:

a) stralcio planimetrico 1:5000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;

b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12), in numero sufficiente e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;

c) progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzia lo stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le installazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto. La simulazione potrà essere resa anche attraverso la rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento, idonea a valutare l'entità delle trasformazioni indotte. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, fermate e pensiline mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;

d) relazione tecnica esplicativa delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi pubblici, dei materiali impiegati;

e) specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo;

4. La documentazione tecnica deve essere fornita in n°6 copie. Se è necessario acquisire anche pareri e nulla osta di enti esterni all'Amministrazione, l'Ufficio competente al rilascio si attiverà per l'acquisizione dei suddetti pareri e nulla osta. In tal caso, occorre l'inoltro di ulteriori due copie per ciascun ente interessato.

6. Al fine dell'esame della domanda e della relativa istruttoria, il richiedente è tenuto a produrre i dati necessari; a richiesta dell'Ufficio competente può integrare la documentazione.

7. Se la concessione ricade in zona sottoposta a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici, l'efficacia della concessione resta subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni.

ART. 38 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA INSTALLAZIONE DI ARREDI

1. L'Ufficio competente valuta la conformità delle richieste di concessione di occupazioni di suolo pubblico alle previsioni del presente documento regolamento.

2. L'Ufficio competente, al fine di valutare il contenuto della proposta, promuove l'istruttoria ed inoltra la documentazione agli enti interessati al rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni. In casi di particolare rilevanza e complessità, convoca una conferenza dei servizi, ai sensi dell' art. 14 della L. 241/90 e s.m.i..

3. In caso di convocazione della conferenza dei servizi, indetta dal dirigente dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico partecipano, di norma, i dirigenti dell'Ufficio Tecnico, Polizia Municipale e SUAP. 5. La conferenza, convocata, si esprime entro il trentesimo giorno dalla ricezione della documentazione inerente le richieste. All'esito dei lavori della conferenza, il dirigente competente al rilascio della concessione nel termine dei successivi 15 gg adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi come risultante dal verbale dei lavori della conferenza.

6. Nel caso di conclusione positiva dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunica gli oneri dovuti dal concessionario e gli estremi per il versamento; alla ricezione delle ricevute di pagamento il dirigente competente provvede al rilascio della concessione.

7. In ogni caso il responsabile del procedimento completa l'istruttoria e provvede alla emanazione del provvedimento conclusivo entro il 60 giorno dal ricevimento dell'istanza.

9. Le occupazioni non temporanee che prevedono installazioni di arredo che danno luogo ad un insieme solidale e coerente, anche se le stesse non sono ancorate al suolo (fondate) e quindi flottanti, e/o che danno luogo a spazi delimitati e volumetricamente definiti la concessione di suolo deve essere assistita dal permesso a costruire.

ART. 39 - PORTATA DEI PROVVEDIMENTI

1. La concessione del suolo è atto presupposto ed autonomo finalizzato alla cessione del diritto d'uso del suolo medesimo per specifiche finalità, nel caso del presente regolamento, per la installazione di arredi per la somministrazione all'aperto di alimenti e bevande connessi a pubblici esercizi.

2. La natura delle installazioni di arredo, la temporaneità, la periodicità o ripetibilità, ovvero la stabilità, la natura del contesto urbano determinano le condizioni di necessità di ulteriori atti abilitativi integrativi della concessione di suolo.

4. La concessione di suolo è presupposto sufficiente per le installazioni di arredi temporanei, al comma 2 del precedente articolo 18.

ART.40 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto di concessione del suolo pubblico o di uso pubblico.

2. Il concessionario titolare di una occupazione di suolo pubblico per la installazione di arredi dovrà esporre nel proprio esercizio, insieme ai titoli abilitativi relativi all'esercizio in conduzione, la planimetria vidimata relativa alla occupazione allegata alla concessione affinché gli organi di controllo possano in ogni momento verificare la conformità dell'esercizio e delle installazioni di arredo a quanto autorizzato.

3. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprio onere e cura, la manutenzione, l'igiene ed il decoro del suolo concesso e degli arredi installati, compresi fioriere, contenitori e manufatti similari.

4. Nell'esercizio della concessione non può modificare o alterare in alcun modo lo stato dei luoghi.

ART.41 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, delle tariffe Cosap in conformità a quanto stabilito annualmente dalla Amministrazione Comunale, e del canone TARSU commisurato alla area occupata, oltre quanto dovuto con riferimento al pubblico esercizio da lui condotto.

2. Il concessionario è anche tenuto al pagamento degli oneri di pubblicità, se dovuti, come precisato alla lettera e) dell'articolo 22.

TITOLO IX – SANZIONI

ART42 – SANZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza” e successive modificazioni e integrazioni, nonché la chiusura dell’esercizio.

2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a) **prevista dall’articolo.10 del presente regolamento**, ovvero quando è stata disposta la sospensione dell’attività si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.

3. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali **di cui all’articolo .8**, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.

4. Chiunque viola le disposizioni in materia di orari, **di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 30** punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro1.550,00.

5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 23 e 26 del presente regolamento, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone **la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.**

6. Chiunque viola le disposizioni contenute nei **provvedimenti previsti d**
2. **all’articolo 21, del presente regolamento**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell’attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative **di cui ai commi 5 e 6**, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.

9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.

42.1 – SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

1. Per le violazioni alle norme in materia ambientale e a quelle stabilite nel presente provvedimento, si applica la sanzione prevista dall’art. 10 della legge 447/1995 e del reato previsto dall’art. 59,c.1, c.p.

2. L’inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale);

42.3 – SANZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. In materia di occupazione di suolo pubblico, le violazioni delle condizioni generali e **particolari** disciplinanti le concessioni di suolo determinano l’applicazione delle specifiche sanzioni già previste dalla normativa vigente con riferimento a ciascuno degli illeciti previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Municipale, dal Regolamento Igienico-sanitario, dalle Ordinanze Sindacali, nonché con

riferimento a quanto definito quale condizione speciale dal provvedimento concessorio.

2. L'accertamento da parte degli organi di polizia del verificarsi di violazioni a carico dei concessionari, oltre alla irrogazione delle sanzioni specifiche ad opera del soggetto accertatore, da luogo alla comunicazione di quanto accertato all'Ufficio competente per il rilascio del titolo concessorio.

3. Le sanzioni amministrative a carico dei soggetti esercenti occupazioni di suolo abusive sono quelle già definite dal vigente Regolamento Cosap, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

4. L'accertamento di violazioni a carico del concessionario, ovvero di occupazioni abusive, determina, oltre all'applicazione delle sanzioni ordinarie, l'applicazione della sanzione accessoria della immediata rimozione di ogni difformità rilevata dagli organi di controllo; tale accertamento va immediatamente comunicato all'Ufficio comunale competente e comporta la sospensione o revoca dell'autorizzazione, da notificarsi all'interessato ad opera del dirigente competente al rilascio.

5. Le sanzioni sono applicate con l'osservanza della procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i

6. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

42.4. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, per le quali la legge non dispone, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€ 25,00) a euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ; l'applicazione della misura ridotta delle sanzioni è di € 200,00 (duecento/00), stabilita con delibera di Giunta Comunale n.82 del 17 giugno 2010, in conformità all'articolo 16, comma 2, della Legge 689/81, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

ART.43 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata dagli organismi dello Stato, della Regione e del Comune istituzionalmente a ciò preposti.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 – DURATA DELLA PROGRAMMAZIONE

1. La validità dei criteri di programmazione di cui al presente regolamento è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono approvati e, comunque resteranno validi fino all'approvazione della deliberazione di una nuova regolamentazione.

2. I criteri di programmazione potranno essere rivisitati prima della scadenza del triennio, sulla base degli effetti prodotti dalla nuova regolamentazione, decorso un anno dalla sperimentazione.

ART. 45 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART.46 - DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Tutte le disposizioni in materia di orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate sono abrogate.
2. Sono abrogate le Ordinanze Sindacali n.43 del 28.04.2006 e n. 70 del 29.08.2006 che prevedono contingenti numerici .